

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	534		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati. (Approvato dal Senato). (3486).	534	Senatori PELLEGRINI e FIORE: Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato. (1220-B) 541	
PRESIDENTE	534, 535, 536, 538	PRESIDENTE	541, 542
SABATINI	534	SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	542
VENEGONI	534, 535	FRANCO RAFFAELE	542
BETTOLI	535	SABATINI	542
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	535, 536	Proposta di legge (Rinvio):	
COLOMBO VITTORINO	535	MARTINO EDOARDO ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei veterinari (E. N. P. A. V.). (2730)	542
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	542, 543
REPOSSI e BUCALOSSI: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (3484)	540	QUINTIERI, <i>Relatore</i>	543
PRESIDENTE	540, 541	VENEGONI	543
SABATINI	540	BUTTÈ	543
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	541	Votazione segreta:	
BETTOLI	541	PRESIDENTE	543

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pucci Ernesto, Rapelli, Repposi e Zanibelli.

Discussione del disegno di legge: Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati (3486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati » (3486), sul quale riferirò brevemente io stesso.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 6 dicembre, intende sanare la difficile situazione finanziaria dell'I. N.A.M. determinata dalla scadenza della delega contenuta nell'articolo 8 della legge 4 agosto 1955, n. 962, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

L'articolo, suddetto, infatti, stabiliva che l'onere per la corresponsione delle prestazioni sanitarie in favore dei pensionati, posto a carico del fondo adeguamento pensioni, delle gestioni delle altre forme di assicurazioni sostitutive dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, delle Casse di previdenza e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ecc., era determinato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge. Poiché il suddetto quinquennio scade con l'anno in corso, si è reso necessario provvedere al reperimento dei fondi necessari per l'erogazione dell'assistenza sanitaria in favore dei pensionati, con nuovo provvedimento legislativo.

Il Governo, però, non si è limitato a richiedere un rinnovo della delega scaduta ma ha stabilito nuovi criteri.

Innanzitutto, il contributo dovuto congiuntamente dai datori di lavoro e dai lavoratori viene elevato dall'1,50 al 2,80 per cento, per fronteggiare l'incremento del costo dell'assistenza sanitaria ai pensionati, che si è notevolmente accentuato nell'ultimo biennio e si stabilisce per un quinquennio un ulteriore aumento dello 0,20 per cento al fine di sopprimere alla deficienza di copertura per il periodo 1° settembre 1960-30 settembre 1961.

Inoltre, il provvedimento modifica il sistema di determinazione delle somme che gli enti pagatori debbono versare a quelli erogatori affidandole a convenzioni da pattuirsi tra gli stessi e da approvarsi dal Ministero del tesoro, salvo fissazione con decreto del Ministro in caso di mancato accordo.

Il provvedimento, poi, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1962 per quanto riguarda l'onere concernente i pensionati all'I.N. A.D.E.L. e dal 1° gennaio 1964 per quanto riguarda tutti gli altri oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, siano gli stessi enti erogatori a dover fronteggiare la spesa del servizio, in modo da eliminare l'attuale ibrido sistema di enti pagatori ed enti erogatori. Ne viene di conseguenza che ai nuovi fabbisogni finanziari degli enti erogatori di assistenza si provvederà mediante aliquote addizionali alle misure dei contributi per le assicurazioni contro le malattie, stabilite per ciascuna gestione dell'assicurazione stessa.

Infine, viene a modificarsi l'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, nel senso che ai pensionati viene concessa anche l'assistenza integrativa sanitaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame perché esso viene a sanare una situazione di disagio che già da lungo tempo si protraeva. Viene così superato il periodo transitorio per il quale era difficile prevedere l'onere per le prestazioni di assistenza di malattia ai pensionati. E ricordo, anzi, che prima di giungere all'attuale situazione di maggior favore vi fu una lunga discussione per stabilire se ai pensionati doveva essere assicurata soltanto l'assistenza medica oppure quella farmaceutica. Si riconobbe, infine, che era giusto e doveroso assicurarle ambedue. Per ovviare all'inconveniente di usufruire, durante il periodo del rapporto di lavoro di un sistema di assistenza sanitaria e in pensione di un altro, si fece ricorso alla contribuzione straordinaria attraverso il fondo di solidarietà.

Vorrei, peraltro, che il Ministro del lavoro, onorevole Sullo, ci fornisse ulteriori illustrazioni sulle innovazioni apportate con il provvedimento oggi in esame e quali altri settori esso investirà.

VENEGONI. Non posso non esprimere la mia ammirazione ed il mio compiacimento per come il Ministro del lavoro è pervenuto alla soluzione di un problema di tanta mole e di tanta importanza come quello rappresentato dal disegno di legge oggi in discussione. Si tratta di un provvedimento che impegna somme considerevoli: eppure, in poche settimane di studio, esso sta avviandosi ad entrare in porto! Mi auguro che lo stesso zelo sarà messo in atto per l'esame di altri provvedimenti di non minore importanza. Tra questi figura, ad esempio, quello dei mutilati del lavoro che non riusciamo ad approvare

proprio per la presa di posizione assunta da un determinato settore.

PRESIDENTE. L'esame di questo provvedimento è stato demandato ad un Comitato ristretto, già convocato per domani.

VENEGONI. Comunque il provvedimento in discussione concerne una questione molto seria, perché con esso si intende modificare il principio stabilito fin dal 1947, per il quale i contributi non devono essere a carico dei lavoratori, i quali hanno il diritto di sapere quanto contiene la loro busta-paga. Con questo sistema inoltre si toglie quanto i lavoratori ottengono, con grande fatica, sul piano delle rivendicazioni salariali.

Noi desideriamo sapere come si intende reperire la somma dei contributi e come questi saranno impiegati.

Ribadiamo la nostra opinione contraria all'approvazione del disegno di legge, perché non è questa la strada che porta alla soluzione del problema dell'assistenza sanitaria dei pensionati né a quello della previdenza sociale. È necessario intraprendere una strada diversa, che abbiamo noi stessi indicato in una proposta di legge, che risolva in un modo più opportuno il problema del finanziamento delle varie forme di previdenza e di assistenza.

Ci limitiamo per ora a tali osservazioni, riservandoci di entrare nel merito dei singoli articoli.

BETTOLI. Ci rendiamo conto che il disegno di legge è stato approvato al Senato in questa forma, per la necessità del Governo di risolvere la situazione del bilancio degli Enti assistenziali, in particolare dell'I.N.A.M., che sotto certi aspetti è divenuta insostenibile.

È certo tuttavia che, a nostro avviso, questo provvedimento può solo servire a tamponare determinate falle, e che è in netto contrasto con la tendenza a migliorare l'attuale sistema di assistenza in Italia e puntare verso un servizio, almeno per i rischi più gravi, sul tipo della sicurezza sociale, che noi caratterizziamo in un servizio nazionale.

Tale intendimento poteva essere attuato soprattutto partendo dalla situazione particolare dei pensionati in Italia. Invece, constatiamo che il sistema escogitato è quello tradizionale e più semplice, e cioè quello di gravare di ulteriori oneri, di ulteriori contributi i salari e gli stipendi.

Ritengo che prima o poi dovremo prendere una decisa posizione anche per quanto concerne i gravami sui salari, perché noi, dirigenti sindacali, sappiamo molto bene che alla fine dell'anno insieme con il bilancio

delle conquiste sindacali dobbiamo fare il bilancio dei nuovi oneri e gravami sui salari.

Affermiamo, quindi, la necessità di porre un limite ai gravami contributivi a carico dei salari, poiché ne esiste la possibilità.

Detto questo, rimane da risolvere sempre un grosso problema: quello cioè che la parte di onere non coperta, per l'assistenza di malattia ai pensionati, debba essere reperita attraverso una addizionale sulle retribuzioni. Si dice che i contributi sono a carico del datore di lavoro; ciò per altro non corrisponde a verità, in quanto sappiamo tutti benissimo che se anche il contributo viene versato dal datore di lavoro, è sempre il lavoratore che paga. In sostanza, il provvedimento in esame, anche se concepito con serenità di articolazione, perché tiene presenti le necessità vere degli enti assistenziali precisando anche le varie forme contributive, non manifesta il suo vero scopo. Il titolo del provvedimento in esame dice: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati », ma in realtà bisogna ancora reperire i fondi per mettere gli Istituti assistenziali su un piano di migliore efficienza; e necessiterà, allora, aumentare le rette ospedaliere, sanare i bilanci degli ospedali, adeguare gli stipendi agli ultimi accordi, accordi che peraltro non potranno essere rispettati se prima non si provvederà ad aumentare le rette ospedaliere da parte degli Istituti assistenziali.

Per il momento sappiamo soltanto che, attraverso l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, rendiamo possibile l'applicazione degli accordi per gli aumenti degli stipendi agli ospedalieri. E questo è l'unico fatto positivo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ci sono tre fatti positivi.

BETTOLI. Non staremo qui a ripetere quanto già abbiamo avuto occasione di dire; vogliamo soltanto che il Governo prenda atto che se votiamo contro questo provvedimento è perché ci sono ragioni di principio e di fatto che per noi sono insuperabili.

COLOMBO VITTORINO. La bontà dell'obiettivo che s'intende raggiungere è innegabile; peraltro, dall'esame del provvedimento oggi all'ordine del giorno sono scaturite alcune perplessità che intendo esporre all'onorevole Ministro del lavoro, Sullo. Da un esame delle aliquote che si propongono, mi sembra decisamente sproporzionato l'aumento dei contributi per raggiungere gli obiettivi specifici contenuti nel disegno di legge.

A mio modo di vedere le cose, infatti, non si può dire che l'aliquota fissata nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni successivamente viene integrata con una addizionale; dobbiamo, invece, essere prima in possesso degli elementi positivi per poter valutare se quanto è dovuto dagli Enti corrisponde o meno alle necessità.

Da questa, ha origine la seconda domanda: quali sono gli obbiettivi che ci si prefigge di raggiungere con il provvedimento in esame? Mi permetto di ipotizzarlo. C'è il problema sostenuto dal collega Bettoli, cioè quello del maggior onere che deriverà dagli aumenti delle contribuzioni per i lavoratori addetti a questo particolare settore. Se questo è il fine, l'obbiettivo è veramente raggiunto, ma vorrei anche dire che per l'aumento dell'assistenza malattia e farmaceutica ai pensionati e per il maggior contributo della spesa al personale i fondi sono inadeguati.

La terza domanda concerne la grande sproporzione nell'aumento dei contributi. Mi sembra di capire che questo disegno di legge deve in sostanza servire a sanare le finanze dell'I.N.A.M., in seguito alla « piccola riforma ». Desidero sapere (si tratta di una domanda di natura subordinata) perché gli amministratori di un Istituto così importante, sostenuto dai contributi dei lavoratori, prima di attuare determinate riforme, non sottopongono ad un giudizio del Parlamento gli elementi, le premesse e gli obiettivi di queste riforme, così da rendercene edotti? Si tratta infatti di una questione di metodo che dovrebbe essere rispettata.

Il potere legislativo non può essere solamente chiamato a sanare eventuali falle; sarebbe opportuno che questi amministratori ci sottoponessero *a priori* le linee di condotta delle innovazioni, in modo da consentirci di esprimere un giudizio e dare la nostra approvazione almeno per quanto concerne la parte finanziaria.

Se tali perplessità saranno superate dalla risposta dell'onorevole ministro, il nostro parere sarà favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Come relatore osservo che la critica più importante sollevata nel corso del dibattito si riferisce al carattere precario del provvedimento oggi al nostro esame, il quale tenderebbe solo a tamponare le falle che presenta l'attuale situazione economica del nostro massimo istituto di erogazione per l'assistenza. A tal proposito, l'onorevole Colombo ha affer-

mato la necessità che gli amministratori di tale istituto ci consultassero. Il fatto è che ove venisse adottato un tale sistema si tratterebbe molto spesso di consultazioni vaghe e generiche, in quanto gli stessi lavoratori difendono le mutue aziendali, che gravitano nell'orbita dell'I.N.A.M., salvo a chiedere, quando queste mutue presentano un bilancio passivo, che vengano assorbite dall'I.N.A.M. Si tratta in verità di un problema molto vasto, in quanto gli istituti esorbitano dai loro specifici compiti quando, per esempio, costruiscono ospedali od ambulatori in concorrenza con altri Istituti o con ospedali civili.

Quanto alla domanda se il presente disegno di legge tenda a reperire i fondi necessari per aumentare le competenze del personale, penso che se ammettessimo un principio del genere, faremmo una cosa assolutamente inopportuna. In realtà il disegno di legge non si prefigge questo scopo.

L'onorevole Bettoli ha poi accennato ad un aumento delle rette ospedaliere. Questo è un principio che non si può neppure avanzare, in quanto le rette sono stabilite in modo autonomo dagli enti ospedalieri e non sono gli istituti mutualistici che possono aumentarle o diminuirle.

Ritengo che l'obbiettivo più importante sia quello di migliorare l'assistenza; sono convinto che l'assistenza generica rappresenti uno dei massimi costi, mentre quella ospedaliera incide sul bilancio soprattutto per l'aumento e la durata dei ricoveri.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero ringraziare l'onorevole Presidente per aver sintetizzato in una relazione breve, ma precisa, le ragioni del provvedimento in esame.

Le ragioni del disegno di legge sono sostanzialmente quattro. La prima ragione è quella di colmare il disavanzo che si è verificato nella gestione dei fondi per l'assistenza ai pensionati. La legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'assistenza di malattia ai pensionati, oggi non sarebbe più approvata in quella forma. Allora, infatti, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni presentava alcune eccedenze; si ritenne che la gestione delle pensioni a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni fosse una soluzione opportuna; ma in seguito l'iniziale eccedenza del Fondo si tradusse in un notevole *deficit*, e si creò una situazione difficile per le continue necessità di prelievo di fondi per l'assistenza di malattia ai pensionati. Ne è derivata una situazione paradossale, per la quale oggi i lavoratori pagano un contributo non per sé o per i propri

familiari, ma per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Si dice che gli enti di assistenza hanno la tendenza a riversare, consapevolmente o no, situazioni di carattere generale sul Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la tendenza, cioè, a non contrarre le spese generali.

È chiara, del resto, la preoccupazione del lavoratore di rimanere nelle aliquote e discutere se, a parità di costi, od a prezzi diminuiti il lavoro può essere intrapreso.

D'altro canto, le spese di esercizio per il trattamento di quiescenza sono salite di parecchio, sia come spese generali per l'aumentato numero dei pensionati, sia come spesa di capitolo in quanto la quota relativa all'assistenza malattia ai pensionati è anche essa largamente aumentata.

Per avere un quadro completo della situazione vi bastino queste cifre: nel 1956 i pensionati assistiti dall'I.N.A.M. erano 1.761.000; i componenti della famiglia beneficianti del trattamento di assistenza 799.000; nel 1960 2.917.000 i pensionati e 1.424.000 i familiari; di modo che siamo passati dai 2.100.000 pensionati assistiti nel 1956 ai 4.300.000 del 1960: in quattro anni si è registrato addirittura il raddoppio nel numero delle persone che beneficiano del trattamento di assistenza. Ovviamente, ed in maniera notevole, è anche aumentata la quota capitaria relativa al fondo di assistenza pensionati.

Nel 1956 la spesa media del trattamento di assistenza malattia ai pensionati si aggirava intorno a lire 10485; nel 1960 tale spesa è salita a lire 15.955. Anche qui si è registrato un aumento di spesa media del cinquanta per cento.

Obiettivi del provvedimento sono: mettere a disposizione della gestione pensionati i fondi necessari per la sistemazione del passivo; mutamento dell'attuale sistema di finanziamento per il trattamento di assistenza malattia.

Per effetto delle nuove disposizioni, l'assistenza malattia ai pensionati non sarà pagata dal fondo adeguamento pensioni, ma dalla stessa I.N.A.M. con una addizionale sul fondo di contributo dei lavoratori. Ne conseguirà che, mentre oggi i lavoratori pagano sia pure una piccola somma per il trattamento di malattia, con il nuovo sistema dell'addizionale essi beneficeranno di un migliore trattamento assistenziale.

Per sopperire alle attuali esigenze di gestione, i lavoratori avranno un aumento dei contributi nella misura dello 0,50 per cento; a partire poi dal 1964 i lavoratori saranno solle-

vati non solo dello 0,50 per cento stabilito con le ultime norme, ma anche delle aliquote fissate dalle precedenti disposizioni.

Vero, del resto, anche quanto affermato dall'onorevole Bettoli, cioè che per effetto di leggi organiche anche i contributi sui datori di lavoro possano essere trasferiti, per effetto di traslazione, sui lavoratori, per cui non può affermarsi rigidamente il principio che quanto è pagato dal datore di lavoro, è pagato dal lavoratore e viceversa. E questa, peraltro, una tesi che non si può sostenere in modo assoluto. Poiché, in effetti, di traslazione non si può parlare. Quindi il passaggio all'I.N.A.M. della gestione totale a decorrere dal 1964 e lo sgravio di una parte dei contributi, rappresentano elementi positivi, che, seppure qui scarsamente sottolineati, rappresentano un elemento fondamentale del provvedimento in esame, per cui ne raccomando l'approvazione.

Il terzo elemento positivo del provvedimento oggi in esame è rappresentato dalla prestazione integrativa, il cui preventivo si aggira intorno ai 4 miliardi di lire e che comprende le protesi dentarie, le cure idrotermali. Insomma, vengono estese ai pensionati tutte quelle prestazioni sanitarie integrative che una volta erano loro precluse.

Quarto elemento positivo: per effetto dell'emendamento approvato dal Senato, viene posto a carico dei datori di lavoro un contributo dello 0,40 per cento. Ciò consentirà di fronteggiare la nuova situazione venutasi a creare per effetto dell'aumento delle rette ospedaliere. L'assistenza non verrà più limitata alla generica e metterà l'I.N.A.M. in condizioni migliori di efficienza per quanto si riferisce alla gestione ordinaria.

Forse le nuove disposizioni potrebbero anche non riscuotere il consenso della opposizione, ma allora i colleghi di questo settore dovrebbero suggerirci quale è, a loro avviso, il mezzo migliore per la sistemazione del bilancio di quell'ente, cosa farebbero per migliorare le attuali prestazioni sanitarie e come si può fare fronte alle maggiori prestazioni senza il contributo dello 0,40 per cento.

Se essi hanno da suggerire un provvedimento che abbia una migliore articolazione, lo presentino. Si dice: noi siamo favorevoli al contributo dello Stato per il servizio sanitario e si fa richiamo alla legge delega. A parte il fatto che la proposta di legge della C.G.I.L. all'ultimo articolo propone un aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, devo ricordare ai rappresentanti della C.G.I.L. in Parlamento, che i contributi rimarranno anche dopo. Il pro-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

blema dei contributi non può essere eliminato: al Senato ho affermato appunto che mi accingeva a predisporre il testo di un disegno di legge in materia.

A parte ciò, ritengo che sia opportuno integrare l'intervento dello Stato per realizzare determinate riforme necessarie; per esempio quella dell'assistenza ospedaliera per tutti gli italiani. Il contributo dello Stato sanerà tale assistenza e ciò porterà ad un miglioramento del sistema, perché gli ospedali assorbono solo una piccola parte dell'attività sanitaria e delle spese, per una serie di motivi.

L'aumento in questi anni delle spese dell'I.N.A.M. rivela la sfasatura di tutto il sistema. L'indennità economica è aumentata poco dal 1948 al 1960: da 12 a 35 miliardi, e si tratta di consuntivi. L'assistenza medica generica, sempre in termini di consuntivo, nel 1948 ha avuto un contributo di 5 miliardi, nel 1960 di 55 miliardi. Ritengo che nel prossimo anno aumenterà a 75 miliardi, con un aumento complessivo, quindi, di 11 o 15 volte la somma iniziale. Per l'assistenza farmaceutica la somma iniziale è aumentata di dieci volte. L'assistenza ospedaliera per 12 miliardi nel 1948 è stata nel 1960 aumentata a 81 miliardi ed esiste un preventivo di 104 miliardi per il 1962. L'assistenza ospedaliera in Inghilterra nel 1960 ha assorbito i due terzi di tutta la spesa: 400 milioni di sterline su un totale di 600 milioni. In Inghilterra attualmente i datori di lavoro e i lavoratori forniscono circa 130 milioni di sterline di contributi per l'assistenza. Ritengo che il nostro sistema si orienterà verso quello inglese, nel senso di un maggior intervento da parte dello Stato, come quello inglese si è orientato verso una maggiore larghezza di contributi da parte dei lavoratori.

Tornando all'esame del disegno di legge, ritengo che sussistano alcune esigenze di carattere immediato. L'I.N.A.M. non ha ancora avuto un regolamento e gli amministratori mostrano diverse incertezze. Bisognerà che il Governo stabilisca una serie di incontri con i dirigenti sindacali, in modo da determinare un equilibrio nelle spese e, forse, per attuare una riforma nel Consiglio di amministrazione. Il sistema triangolare di amministrazione, con un presidente nominato del Governo, datore di lavoro e lavoratore, non è efficiente. Bisogna creare un organismo esecutivo più libero e dare la possibilità di discutere i bilanci nel Consiglio di amministrazione e non le cose di minima importanza. Avevo già preso una posizione simile, ma nessun sindacato se ne è dimostrato lieto.

Ma sono le questioni di fondo che devono essere discusse: l'aumento dell'assistenza generica e farmaceutica e un aumento dell'attività ospedaliera.

Comunque, i quattro obiettivi che questo disegno di legge si propone mi sembrano da accettare. Mi auguro, quindi, che la Commissione dia la sua approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo — e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati — è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.

(È approvato).

ART. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a

tutto il periodo di paga anteriore alla data del 31 dicembre 1961.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 35 miliardi, che sarà recuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì tenuto a versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali la somma di lire 863.399.127, costituente l'onere sostenuto dal 1° novembre 1955 al 31 agosto 1960 per l'assistenza di malattia ai pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Al pagamento della somma anzidetta l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà coi proventi realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 3.

Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

L'onere medesimo è determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

Nel caso che normali entrate o le disponibilità di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

(È approvato).

ART. 4.

Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi titolari di pensioni o di assegni vitalizi.

L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1° gennaio 1962.

A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

(È approvato).

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni anzidette in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.

La misura dell'addizionale, di cui al precedente comma, sarà determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i consigli di amministrazione degli Enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati.

A decorrere della data indicata al primo comma, il « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » riprenderà la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

(È approvato).

ART. 6.

A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.

(È approvato).

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

- 1°) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
- 2°) ospedaliera;
- 3°) farmaceutica;
- 4°) integrativa sanitaria ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Repossi e Bucalossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione (3484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3484: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione », della quale sono io stesso relatore.

Con la legge 14 marzo 1961, n. 213, è stato prorogato al 31 dicembre 1961 l'obbligo del versamento da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per l'indennità agli impiegati, stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Entro lo stesso termine avrebbero dovuto essere adeguati alle norme dell'articolo 4 del predetto regio decreto-legge i contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Com'è noto a voi tutti, nella decorsa legislatura la Camera dei deputati approvò, dopo lunga discussione, un disegno di legge di riforma della materia, ma esso non poté avere l'approvazione del Senato a causa dello scioglimento delle Assemblee legislative.

Il Governo ha ripresentato alla Camera dei deputati, all'inizio dell'attuale legislatura, il disegno di legge di riforma del sistema previsto dalla legge 8 gennaio 1942, n. 5, la cui discussione, però, non è stata ancora ultimata. Si rende, pertanto, necessaria una ulteriore proroga della sospensione dell'obbligo dei versamenti al Fondo di indennità e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, che è da sperare possa essere l'ultima, apparendo ormai indilazionabile l'esigenza di giungere alla definitiva risoluzione del problema che si trascina da ben 15 anni, di guisa che sia posto termine all'attuale stato di incertezza che non è senza conseguenza per le categorie di lavoratori interessate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Pur essendo d'accordo nella proroga del termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, in ragione di un anno, ravviso la necessità di rilevare che, da parte, degli organi competenti, siano esercitati ade-

guati controlli e vi siano sufficienti garanzie per ciò che si riferisce alla questione dei licenziamenti, particolarmente nei casi di fallimento delle aziende, allorché si usa dare l'indennità di licenziamento agli impiegati e nulla agli altri lavoratori dipendenti.

Torno a soffermarmi su questo punto proprio perché il precedente disegno di legge trovò opposizione appunto perché nella eventualità di un licenziamento erano garantiti soltanto gli impiegati. È evidente che non può esservi un trattamento differenziato. Su ciò mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro del lavoro, onorevole Sullo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1962, il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

BETTOLI. Ritengo opportuno che il termine previsto dal suddetto articolo sia spostato al 31 dicembre 1962. Propongo pertanto il seguente emendamento:

« *Le parole: è prorogato fino al 30 giugno 1962, sono sostituite dalle parole: è prorogato fino al 31 dicembre 1962* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettoli.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« È prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'in-

dennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (1220-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi ».

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Repposi che, per motivi di ufficio, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

I colleghi sono a conoscenza del lungo iter della proposta di legge oggi in esame e delle continue sollecitazioni da parte dell'onorevole Bettoli che si è particolarmente occupato di questa importante questione.

La proposta di legge è stata trasmessa al Senato e l'altro ramo del Parlamento ha ap-

portato una modifica al secondo comma dell'articolo 1, le cui conseguenze sono più onerose per lo Stato mentre non viene indicata alcuna adeguata copertura. Il parere espresso dalla Commissione Bilancio fu contrario ed il Governo chiese, nella seduta del 18 maggio scorso, la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Nella seduta successiva la nostra Commissione riprese in esame il provvedimento in sede referente. Il relatore, onorevole Repossi, propose una modifica al secondo comma dell'articolo 1, sulla quale il rappresentante del Governo si dichiarò favorevole e annunciò nel contempo che avrebbe ritirato la richiesta di rimessione all'Assemblea. Ora la proposta di legge è stata assegnata nuovamente alla nostra Commissione in sede legislativa.

Il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 1 viene ad essere così formulato:

« Il versamento dei contributi può essere effettuato, per i periodi di comprovata prestazione d'opera, soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire 45 per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana coperta dal versamento, di cui al precedente comma, un contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire 3 rivalutate ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se per ragioni di procedura non è più possibile procedere alla modifica del primo comma dell'articolo 1, vorrei peraltro fare due considerazioni: è evidente che le disposizioni di cui alla presente proposta di legge interessano esclusivamente i cittadini italiani ed il « coloro » di cui all'articolo 1 è inteso come « coloro i quali siano cittadini italiani ». Inoltre: quando sempre all'articolo 1 diciamo « già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico » non intendiamo riferirci all'attuale situazione regionale, poiché altrimenti avremmo dovuto dire « Friuli e Venezia Giulia ». Premesso ciò sono favorevole all'emendamento proposto.

FRANCO RAFFAELE. Voteremo a favore del provvedimento in esame perché ancora nel lontano 1952, quando si discusse la legge n. 218, i lavoratori delle province di Trieste,

Gorizia, Trento, Bolzano ed una piccola parte della provincia di Udine, rivendicarono il diritto di essere trattati alla pari degli altri lavoratori italiani.

Per questo abbiamo presentato, diversi anni fa, alla Camera ed al Senato, un provvedimento in tal senso, proprio perché il Governo di allora aveva esteso a quei lavoratori il diritto alla pensione, ma con sei anni di ritardo.

Dopo diversi passaggi, dalla Camera al Senato e viceversa, questa proposta di legge, che dà la possibilità di riscattare tutto il periodo vuoto pagando lire 13.230, avendo un aumento di pensione di circa lire 2.150 al mese, oltre a portare un modesto beneficio economico agli assicurati, eliminerà soprattutto la condizione di inferiorità finora subita in questo settore dai cittadini di queste province.

Onorevole Presidente, colgo l'occasione per sollecitare anche la discussione dell'altra proposta di legge n. 316 che riguarda il riconoscimento, ai fini previdenziali, del servizio prestato nelle forze armate ex austro-ungariche durante la guerra 1915-18 dai cittadini delle province della Venezia Giulia e Tridentina. Approvando tale provvedimento si tratteranno i cittadini di quelle regioni come tutti gli altri cittadini italiani.

SABATINI. Sono favorevole alla soluzione adottata e ritengo si debba esprimere la nostra soddisfazione perché, anche se l'*iter* è stato laborioso, il provvedimento va incontro alle esigenze dei lavoratori delle province interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Repossi di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Le altre norme rimangono immutate nel testo del Senato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Martino Edoardo ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E. N. P. A. V.) (2730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N. P.A.V.) », della quale sono stati già approvati 15 articoli.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

QUINTIERI, *Relatore*. L'articolo 16 della proposta di legge costituisce la chiave di volta di tutto il provvedimento, perché se non riusciremo a reperire i fondi necessari tutto il sistema previdenziale viene a cadere. Poiché il Governo nelle precedenti sedute aveva reso noto che non concordava, per l'opposizione del Ministero delle finanze, sui contributi gravanti sui capi macellati, si potrebbe applicare, per ogni *tot* di capi medesimi, un contributo mediante l'acquisto di una marca da parte degli industriali che procedono alla macellazione. In tal modo non si verrebbe a gravare sul settore agricolo e l'incidenza veramente bassa della contribuzione eviterebbe ogni fenomeno di traslazione.

VENEGONI. Così facendo verremmo ad istituire un nuovo tipo di contribuzione che potrebbe essere suscettibile di impreviste e gravi estensioni, per cui ritengo che la questione deve essere attentamente esaminata.

BUTTE. Propongo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta per consentire alla Commissione ed al Governo un maggiore approfondimento dei numerosi problemi che sono connessi all'articolo 16. Ritengo che prima di tutto sia opportuno sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro, che non si è ancora pronunciata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati » (Approvato dal Senato) (3486):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	18
Voti contrari	6

(La Commissione approva):

e delle proposte di legge:

REPOSSI e BUCALOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (3484):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva);

Senatori PELLEGRINI e FIORE: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1220-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Butté, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Isgrò, Mazzoni, Negroni, Nucci, Quintieri, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Sabatini, Scarpa, Spadazzi, Sulotto, Venegoni.

Sono in congedo:

Pucci Ernesto, Rapelli, Repossi e Zanibelli.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI